



Associazione Italiana
Information Systems Auditors



Si avvicina il 2009.....

Facendo riferimento a quanto ci sta richiedendo ISACA ed a quanto già in atto negli altri capitoli, l'iscrizione all'Associazione per l'anno 2009 dovrà essere fatta via web. A breve riceverete tutte le istruzioni (stiamo preparando un supporto informativo che vi permetterà l'iscrizione senza difficoltà). Preghiamo chi ci legge di cominciare ad informare le strutture interne della propria azienda, in modo da eliminare eventuali difficoltà che potrebbero portare al mancato rinnovo, per rinnovi pervenuti dopo il 31/12/2008. Ne approfittiamo per informarvi chesiamo oltre 730 soci!

Parlano di noi

Sul numero 16 del Corriere delle Comunicazioni, una intera pagina è dedicata a commenti, interviste e resoconti del convegno annuale AIEA, tenutosi lo scorso giugno, a Parma. L'articolo è stato curato dall'ufficio stampa che AIEA ha attivato, da qualche mese, per la comunicazione ed il contatto con i media.

Esame CISA e CISM 13 dicembre 2008

Stanno proseguendo i corsi, organizzati da AIEA, sia a Roma che a Milano. Ai soci che affronteranno l'esame, i nostri migliori auguri.

ISACA ci ricorda:

Exam Identification Policy

Candidates taking the exam will be admitted to the test center only if they have a valid admission ticket and an acceptable form of identification (ID). The ID must be a current and original government-issued ID that contains the candidate's name as it appears on the admission ticket as well as the candidate's photograph. All of these characteristics must be demonstrated by this single piece of ID, and the ID must not contain handwritten information. Any candidate who does not provide an acceptable form of ID will not be allowed to sit for the exam and will forfeit his/her registration fee. Any questions regarding exam identification should be directed to the certification department at exam@isaca.org.

Gruppi di ricerca

Gruppo di Lavoro "Traduzione COBIT 4.1"

Dopo la diffusione dei primi due domini, disponibili sul sito (area Downloads), sono in corso sia il controllo qualità sia l'editing finale degli altri domini.

Gruppo di Lavoro "Business Continuity"

Il GdR ha l'obiettivo di redigere, con il contributo delle Associazioni ANSSAIF E AUSED, una "Guida AIEA" per i controlli di primo livello e l'audit sui piani di BC allestiti dalle aziende. Il documento è stato completato nella versione di bozza, fatto salvo un ultimo capitolo sulla normativa in



fase di ultimazione, ed è iniziato il percorso di controllo di qualità. Si prevede una ultimazione del documento entro dicembre.

Gruppo di Lavoro "COBIT-Legge 262"

Ricordiamo che il GdR ha l'obiettivo di redigere un documento che entro l'anno 2009 andrà ad arricchire la collana delle "GuideAIEA" contenente le linee guida e i modelli di riferimento per l'applicazione del COBIT(tm) ai fini della definizione di procedure previste dalla L.262/05 a fronte del controllo interno sulla componente tecnologica inerente procedure contabili e di bilancio.

Hanno dato la loro adesione al GdR Soci AIEA appartenenti a 10 grandi realtà aziendali nei settori Bancario, Postale, delle Telecomunicazioni, Automobilistico e della Revisione Contabile che intendono mettere a confronto e al servizio della professione le esperienze fatte in questa materia in sede di prima applicazione.

L'utilità della ricerca è legata alla opportunità di fornire schemi e impostazioni pratiche che possano guidare sia la prima applicazione per i nuovi soggetti obbligati, sia percorsi di efficientamento nelle applicazioni degli anni a seguire il primo per i soggetti che abbiano già adottato un proprio framework di controllo, sia infine percorsi virtuosi di controllo interno sulle procedure contabili e di bilancio per realtà aziendali complesse, ancorché non formalmente obbligate.

Le attività di ricerca del numeroso GdR sono state avviate come da programma e pertanto rimangono confermati i tempi di ultimazione del documento entro l'inizio del 2009.

I prossimi eventi di AIEA

Calendario Eventi AIEA

Ottobre

14-15.....Roma- corso COBIT base
20-24.....Milano-corso IS Audit Base

Novembre

11..... Roma - Sessione di Studio
12.....Milano - Sessione di Studio
13.....Padova - Sessione di Studio
11-12..... Roma- corso COBIT avanzato
27.....Torino - Sessione di Studio

DICEMBRE

11.....Roma - Sessione di Studio
16.....Milano - Sessione di Studio



Ricordiamo i prossimi eventi ISACA:

Calendar of Events

Dates of conferences/events are indicated in RED; other dates and deadlines are indicated in BLACK.

October

27-28 October..... IT Governance Forum, IT Audit Management Forum, and Information Security Management Forum, Scottsdale, Arizona, USA

November

3-7 November... .. ISACA Training Week, Chicago, Illinois, USA

10-12 November..... Network Security Conference and Information Security Management Conference, Amsterdam, The Netherlands

12 November IT Control Objectives for Basel II Symposium, Zurich, Switzerland

13-14 November..... IT Audit Management Forum, Zurich, Switzerland

December

4-5 December... .. **IT Controls for Sarbanes-Oxley: The Symposium**, Dallas, Texas, USA

8-12 December..... **ISACA Training Week**, New Orleans, Louisiana, USA

Riceviamo da ISACA

Did You Know...

ISACA has completed an enterprise glossary, available at www.isaca.org/glossary. The purpose of the glossary is to bring consistency, where possible, to how terms within the assurance, security and IT governance professions are defined. Key CISA, CISM and CGEIT terms, as well as the entire glossary, are available for complimentary download. /



Associazione Italiana
Information Systems Auditors



Avviso ai soci 1

Preghiamo i soci che, per vari motivi, modificano la loro anagrafica (recapiti telefonici, indirizzo, azienda di appartenenza o altro...) di comunicare i nuovi dati in segreteria aiea@aiea.it. La mancanza di tali comunicazioni potrebbero impedire, al socio, la ricezione delle comunicazioni.

Avviso ai soci 2

Per completare alcuni dati mancanti sul DB associativo, AIEA invierà, a breve, una comunicazione ai soci.

Avviso ai soci 3

Rinnoviamo l'invito ai soci di fornire le proprie indicazioni su argomenti o temi che desiderano vengano trattati nel corso del 2009 sia nelle Sessioni di Studio sia in Workshop.

Chi volesse dare il proprio contributo, è pregato inviare una mail a aiea@aiea.it, specificando, nell'oggetto "ARGOMENTI DI INTERESSE"

In una successiva newsletter provvederemo ad elencare tutti i temi proposti.

Partecipazione di soci ad eventi

Tutti i soci possono segnalare eventi, fatti e informazioni di possibile interesse comune da segnalare ad esempio nella newsletter.

In particolare, se partecipate ad un evento in qualità di organizzatore, relatore o chairman, valutate la possibilità di partecipare a nome AIEA. La partecipazione dell'Associazione ad un evento "deve" però essere decisa dal Consiglio Direttivo: siete quindi pregati di contattare il CD con ragionevole anticipo! In caso non fosse possibile la partecipazione a nome AIEA, vi invitiamo ad indicare, nel profilo professionale la vostra appartenenza ad AIEA, Capitolo di ISACA

Bibliografia

E' on line il nuovo numero di InterLex (<http://www.interlex.it>)

Vi informiamo che sul sito www.cnipa.it sono disponibili molti documenti di interesse per i nostri soci. Ricordiamo che alla stesura di numerosi documenti hanno partecipato diversi nostri soci e che inoltre CNIPA organizza incontri o seminari aperti anche ai soci AIEA.

Le Newsletter delle altre Associazioni

E' disponibile on line, la **Newsletter CLUSIT** del 30 Settembre 2008 (disponibile in PDF all'indirizzo www.clusit.IT/newsletter_30_09_08.pdf)

Tra i vari, interessanti articoli, segnaliamo:

1-II CALL FOR PAPER per "Nuove idee per la sicurezza ICT"



Associazione Italiana
Information Systems Auditors



Nell'ambito del Security-Summit 2009, che si terrà a Milano dal 24 al 26 marzo, viene organizzata un'iniziativa che consenta a singoli utenti e/o organizzazioni non commerciali quali: Università, gruppi di interesse, gruppi di ricerca, di presentare nell'ambito della sicurezza informatica idee, progetti o prototipi non ancora sfruttati commercialmente. Tutti coloro che sono interessati a cogliere questa opportunità sono invitati ad inviare a info@clusit.it un breve riassunto (3/4 pagine) del proprio progetto.....

2-È POSSIBILE SOSTITUIRE IN ALCUNI CASI IL DPS CON UNA AUTOCERTIFICAZIONE

3-NEW HASH FUNCTIONS

4-PROBLEMI DI SICUREZZA IN ALCUNI FIREWALL CISCO

Sul sito Clusit sono anche elencati i prossimi EVENTI SICUREZZA



- SOCIAL CARD: PRIVACY GARANTITA PER I MENO ABBIENTI
- NO AI SONDAGGI OCCULTI
- CONTI CORRENTI: E' GRATUITO L'ACCESSO AI DATI PERSONALI DEI FAMILIARI DEFUNTI

Social card: privacy garantita per i meno abbienti

Parere favorevole del Garante privacy sul decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente il rilascio della "carta acquisti" a favore di persone che versano in condizioni di maggior disagio economico, prevista dalla recente legge n.133 del 2008. La carta, che non è personalizzata e non riporta stampato il nome del beneficiario, non dovrà essere diversa, per formato e caratteristiche, dalle comuni carte di credito e di pagamento. Ciò per non rendere "socialmente" individuabili i titolari della carta, specie quando la utilizzano per il pagamento degli acquisti di generi alimentari e delle bollette o usufruiscono di servizi accessori (ad es., sconti sui prodotti alimentari). Sulla carta possono comunque essere stampati il logo della Repubblica, i colori nazionali, ed altri simboli che consentono il "riconoscimento" della "social card" da parte degli addetti in modo da permettere, quando previsti, la fruizione di benefici. La carta, "caricata" ogni due mesi con un importo annuo complessivo di 480 euro, è concessa ai cittadini residenti con più di 65 anni e un reddito inferiore ai 6000 euro e alle famiglie, con lo stesso reddito, in cui ci sia un bambino di età inferiore a tre anni. La situazione di disagio dovrà essere autocertificata mediante il modello Isee, già utilizzato per l'accesso ad altre prestazioni sociali, dal quale emerge, tra l'altro, che non si è in possesso di investimenti in titoli o di seconde case. Titolare del trattamento dei dati personali necessari per la gestione della "carta acquisti" è il Ministero dell'economia e delle finanze che si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, dell'Inps e di Poste italiane, i quali sono stati designati responsabili del trattamento dei dati, anche per quanto riguarda l'adozione delle misure di sicurezza. Attraverso una convenzione, il Ministero ha regolato le modalità del trattamento dei dati acquisiti dai due soggetti, prevedendo il rispetto delle garanzie stabilite dalla normativa in materia di privacy. La convenzione individua, inoltre, le categorie di esercizi (vendita di generi alimentari, pagamento delle bollette) in cui è consentito l'uso della social card, e disciplina eventuali limitazioni all'uso per prevenire

possibili abusi. Infine, ai cittadini che compilano i moduli di richiesta della carta deve essere fornita una informativa chiara sull'uso dei loro dati personali, sulle modalità di trasmissione e sui diritti riconosciuti dalla normativa (accesso, aggiornamento, rettifica).

No ai sondaggi "occulti"

Realizzare un sondaggio d'opinione senza informare gli intervistati sullo scopo per il quale vengono raccolte le loro risposte costituisce una violazione delle norme a tutela della privacy.

Lo ha ribadito l'Autorità per la protezione dei dati personali con un'ordinanza di ingiunzione, relatore Francesco Pizzetti, nei confronti una società che aveva condotto un sondaggio circa la soddisfazione dei cittadini residenti nei confronti dell'amministrazione di un piccolo Comune del Nord Italia. La società aveva realizzato il sondaggio contattando telefonicamente i cittadini senza dare loro le specifiche indicazioni sulle finalità del trattamento cui i dati raccolti sarebbero stati destinati, violando così le disposizioni del Codice privacy che impongono l'obbligo a chi raccoglie dati personali di informare gli interessati sull'uso che verrà fatto di queste informazioni. Inoltre, nonostante tale attività costituisca un trattamento di dati personali per il quale deve essere assolto l'obbligo di notifica al Garante, nessuna comunicazione al riguardo era stata inviata presso l'Autorità.

In relazione a queste due violazioni del Codice il Garante ha applicato nei confronti della società di sondaggi sanzioni amministrative pecuniarie.

Conti correnti: è gratuito l'accesso ai dati personali dei familiari defunti

L'accesso ai dati personali contenuti nella documentazione bancaria riguardante una persona defunta deve essere garantito gratuitamente ai familiari.

Il principio è stato ribadito dall'Autorità per la protezione dei dati personali (relatore Mauro Paissan), che ha accolto il ricorso presentato da un cittadino che aveva chiesto ad una banca la comunicazione di tutti i dati personali relativi al padre scomparso riguardanti i rapporti che questi aveva intrattenuto con l'istituto di credito. Avendo ricevuto una risposta parziale e incompleta, accompagnata da una richiesta di versamento in favore della banca a fronte delle spese da sostenere per fornire l'ulteriore documentazione esistente, l'uomo si era rivolto al Garante chiedendo che ordinasse alla banca di estrapolare e comunicare i dati personali relativi al defunto.

La banca aveva affermato di aver seguito le norme del Testo unico bancario, che pone a carico del cliente o di colui che gli succede a qualunque titolo i costi per la copia della documentazione.

Il provvedimento del Garante ha dato ragione alle richieste avanzate dall'interessato, il cui diritto all'accesso ai dati personali del familiare defunto, tutelato dal Codice privacy, risulta essere ben distinto dall'accesso alla documentazione bancaria regolamentato dal Testo unico bancario, che consente al cliente di ottenere copia di atti interi e documenti bancari contenenti o meno dati personali. Il diritto d'accesso ai dati previsto dalla normativa sulla privacy non implica di per sé l'obbligo di fornire copia dei documenti che li contengono al loro interno, ma prevede che i dati personali dell'interessato debbano essere estrapolati dagli archivi e dai documenti che li contengono, e comunicati in dettaglio all'interessato. Nei casi in cui l'estrapolazione risulti particolarmente difficoltosa, la richiesta può essere soddisfatta anche attraverso la consegna di copie dei documenti contenenti i dati personali dell'interessato, con l'oscuramento di quelli relativi a terzi.

Il Garante ha così ribadito come il diritto di accesso ai dati personali debba essere garantito gratuitamente, ordinando alla banca di accogliere le richieste del ricorrente e di pagare i costi del procedimento.

L'attività del Garante. Per chi vuole saperne di più

Gli interventi e i provvedimenti più importanti recentemente adottati dall'Autorità

Anagrafe tributaria: il Garante privacy impone rigorose misure di sicurezza sugli accessi da parte degli enti esterni - Comunicato del 23.9.2008

Videosorveglianza: ispezioni del Garante privacy in tutta Italia - Comunicato del 25.9.2008

NEWSLETTER

del Garante per la protezione dei dati personali
(Reg. al Trib. di Roma n.258 del 7/6/99).
Direttore responsabile: Baldo Meo.

Direzione e redazione: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, n.121 - 00186 Roma.
Tel: 06/69677751 - Fax: 06/69677755. Newsletter è consultabile sul sito Internet www.garanteprivacy.it

Responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/01: la composizione dell' Organismo di Vigilanza nelle società e nei gruppi

Il presente intervento ruota intorno ad un elemento fondamentale dei Modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01: la composizione dell' Organismo di Vigilanza.

L' art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto 231/01 prevede, infatti, che " il compito di vigilare sul funzionamento e l' osservanza dei Modelli, di curare il loro aggiornamento" debba essere affidato " a un organismo dell' ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo" e il comma 4, lett. d) sottolinea l' obbligo di controllo dell' organo cui è affidato il particolare compito di vigilare sul rispetto del Modello 231: tale Modello può costituire un' esimente da responsabilità solo se l' ente prova che non vi è stata " omessa" o " insufficiente" vigilanza da parte dell' Organismo di Vigilanza.

In pratica, è la stessa norma istitutiva della disciplina a disporre espressamente che, nell' adottare il Modello di organizzazione, l' ente debba obbligatoriamente dotarsi di un apposito organismo di controllo che dovrà vigilare sull' efficacia, sull' adeguatezza nonché sul rispetto del Modello 231.

I riflessi pratici di questa osservazione rappresentano uno dei punti nodali nell' adozione dei Modelli 231 e nella loro effettiva " attuazione" ; ciò tanto più se si considera che i criteri di composizione dell' Organismo di Vigilanza si sono modificati nel tempo in relazione ad una serie di fattori che hanno riguardato principalmente:

- la diversa interpretazione e importanza attribuite al connotato di " indipendenza" dell' Organismo di Vigilanza;
- la riforma del diritto societario e l' introduzione nel Decreto dei reati societari;
- orientamenti giurisprudenziali nel frattempo formati in materia di responsabilità amministrativa degli enti

In tale contesto, Protiviti ha ritenuto utile raccogliere e sintetizzare le posizioni della giurisprudenza, della dottrina e della prassi in merito alla composizione dell' Organismo di Vigilanza, con specifico ed esclusivo riferimento ai requisiti di professionalità, autonomia, indipendenza e continuità di azione che il legislatore pone astrattamente in capo all' Organismo stesso.

Approfondimenti in materia " 231/01"

Questo numero di *Insight* nasce con l' obiettivo di aggiornare i lettori sulle più recenti tendenze in atto circa la composizione dell' Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 nelle società e nei gruppi.

In particolare, l' analisi ha preso a riferimento le seguenti fonti:

- la giurisprudenza ad oggi pronunciata in materia:
 - ordinanza del Tribunale di Napoli, 26 giugno 2007
 - ordinanza del Tribunale di Milano, 20 settembre 2004
 - ordinanza del Tribunale di Roma, 4 Aprile 2003
- le Linee Guida di Confindustria (nella versione aggiornata del 31 marzo 2008)
- l' indagine sull' attuazione del D.Lgs. 231/01 condotta da Assonime nel corso del 2008 (risultati pubblicati a maggio 2008)
- la dottrina sviluppata sull' argomento da primari Professori, Avvocati e Professionisti

Executive summary

Delle varie opinioni possibili circa la composizione dell' Organismo di Vigilanza, nessuna è migliore in senso assoluto. Come illustrato in seguito, la preferenza andrà accordata in ragione di una serie di considerazioni riferite alla specifica realtà dell' ente: complessità organizzativa, tipicità operative, numero e caratteristiche delle aree a rischio, articolazione del sistema di controllo preesistente, presenza di competenze interne adatte a ricoprire il ruolo, ecc.

Vi è uniformità sostanziale di vedute sul fatto che sia opportuno escludere dall' Organismo di Vigilanza qualsiasi **soggetto** che possa, per la posizione all'**interno** dell' ente, porre in essere o favorire uno degli illeciti rilevanti e, contestualmente, trovarsi nella condizione di vigilare sull' effettività e adeguatezza del Modello, facendo così emergere un evidente conflitto di interessi.

In altri termini, occorre escludere dai "candidati" tutti coloro che, in funzione della mansione/incarico svolto per l' ente, a qualsiasi livello, possano trovarsi coinvolti in processi/aree sensibili ai fini 231. Il che porta a considerare come non adatti, ad esempio, i Responsabili delle funzioni commerciale, finanza, amministrativa, personale, legale, organizzazione e simili.

- **Composizione plurisoggettiva.** Nelle realtà di grandi dimensioni appare consolidata la scelta di una composizione plurisoggettiva dell' Organismo di Vigilanza, che darebbe maggior garanzia rispetto al requisito dell' indipendenza – in termini di maggiore imparzialità di giudizio e minori interferenze/condizionamenti - oltre a presentare il vantaggio di una ripartizione delle competenze necessarie per assolvere al proprio incarico (anche alla luce della continua estensione del Decreto a nuove fattispecie di reato).
- **Mix di risorse esterne ed interne.** Appaiono poco diffuse le soluzioni estreme, che prevedono l' esclusivo ricorso a risorse esterne, mentre si opta frequentemente per un Organismo che include un mix di figure, fra cui amministratori non esecutivi e indipendenti, specifiche professionalità interne e/o professionisti esterni all' azienda. Con particolare riferimento a quest' ultimo punto, tra le professionalità esterne, Assonime riporta la frequente presenza di Avvocati.
- **Personale interno.** Con riferimento al personale interno all' ente, la scelta ricade spesso nell' ambito della funzione Internal Audit, sia per

le competenze in materia di Risk Assessment e Controllo Interno reperibili nell' ambito della funzione stessa, sia per il ruolo chiave che la funzione riveste ormai in azienda nell' ambito del monitoraggio dei modelli di Governance. Tale soluzione appare avvalorata tanto dalla dottrina quanto dalle Linee Guida di Confindustria, che sottolineano l' importanza, da un lato, di una collocazione adeguata della funzione - in posizione gerarchica elevata e in assenza di compiti operativi attribuiti - e, dall' altro, la presenza di adeguate risorse.

- **Collegio Sindacale e/o Sindaci.** Meno condivisa appare la soluzione di un coinvolgimento dei Sindaci. In particolare:
 - per la dottrina, tale scelta non sarebbe del tutto convincente poiché il rapporto nel tempo instaurato con l' organo amministrativo e gli altri vertici societari potrebbero condizionare fortemente l' imparzialità di giudizio nello svolgere i delicati controlli inerenti la funzione di membro dell' Organismo di Vigilanza. In dubbio sarebbe anche la completa autonomia dei Sindaci, in considerazione della teorica possibilità di concorrere ad alcune condotte delittuose (in particolare il falso in bilancio).
 - per Confindustria, è auspicabile non attribuire al Collegio Sindacale il ruolo di Organismo di Vigilanza, non tanto sotto il profilo della professionalità, quanto per la difficoltà a riscontrare la necessaria continuità d' azione. Il Collegio Sindacale è invece deputato ad essere uno dei principali interlocutori dell' Organismo di Vigilanza, in considerazione delle responsabilità di valutazione dell' adeguatezza dei sistemi di controllo interno attribuitigli dalla legge.
- **Comitato per il Controllo Interno.** Con particolare riguardo alle società quotate, una delle opzioni adottate, richiamate anche dalle Linee Guida di Confindustria, è quella di attribuire i compiti di vigilanza al Comitato per il Controllo Interno: ciò non solo a motivo dei requisiti di indipendenza e professionalità degli amministratori stessi, ma anche in considerazione del fatto che il Modello 231 costituisce parte integrante del sistema di controllo interno, i cui compiti di valutazione e monitoraggio rientrano tra quelli attribuiti al Comitato stesso.

- **Competenze in materia di salute e sicurezza.**
In considerazione della introduzione nel Decreto dei reati colposi legati alla salute e alla sicurezza, il dibattito dottrinale è attualmente orientato a prevedere l'inserimento nell' Organismo di Vigilanza di un soggetto con adeguate specializzazioni e/o competenze nel settore dell'antifortunistica tutte le volte che la tipologia dell'attività d'impresa evidenzia un rischio-reato significativo nel settore. E' comunque sconsigliato l'inserimento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che se, da un lato, è certamente il soggetto più competente in materia, non può, tuttavia, considerarsi totalmente indipendente, in quanto titolare di compiti di gestione ed esposto ad un evidente conflitto di interessi. Tale soggetto potrebbe/dovrebbe semmai essere utilizzato dall'Organismo di Vigilanza come "interlocutore privilegiato" per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli. In alternativa, in assenza di un membro con adeguate competenze nelle citate materie, l' Organismo di Vigilanza potrà avvalersi, nell' espletamento dei compiti assegnati, di consulenti esterni specializzati in materia di salute e sicurezza.
- **L'O dV nei Gruppi** Infine, nell' ambito dei Gruppi, il dato normativo, la dottrina e la giurisprudenza – e con essi Confindustria – sono chiari nel precisare che ogni singola società debba avere il proprio Modello e, di conseguenza, il proprio OdV.

Quanto ad Assonime, quest' ultima evidenza che in tema di gruppi di imprese manca una soluzione univoca al problema del migliore assetto organizzativo del controllo, potendosi ammettere soluzioni diverse e conformate alle specificità del gruppo. Nella definizione del concreto assetto organizzativo, Confindustria ritiene, infatti, utile distinguere l' ipotesi di gruppi con controllate non quotate o di medie–piccole dimensioni, in cui è possibile perseguire economie in termini di risorse assegnate e creare un' unica struttura che assicuri un migliore livello qualitativo delle sue prestazioni attraverso una maggiore professionalità da quella di gruppi costituiti anche da società quotate o di grandi dimensioni, in relazione alle quali aumenta, invece, l' esigenza di tenere separati i ruoli degli OdV di ciascuna società. L' autonomia di ciascun OdV importa la necessità di rafforzare gli scambi informativi tra OdV delle controllate e della controllante. Sebbene la prassi mostri che nei gruppi con società non quotate di medie–piccole dimensioni la tendenza è, in effetti, quella di far affidamento sulle funzioni di controllo interno della capogruppo, è tuttavia opportuno che ciascuna società abbia un proprio OdV il quale, al limite - senza con ciò liberarsi della propria responsabilità - possa avvalersi dell' OdV della capogruppo per l' attuazione dei controlli.

Le tendenze in atto in tema di composizione dell' Organismo di Vigilanza

La Giurisprudenza

Analisi

Di seguito le pronunce ad oggi in materia di composizione dell' Organismo di Vigilanza:

1. **Ordinanza del Tribunale di Napoli, 26 giugno 2007: l' indipendenza dei membri dell' Organismo di Vigilanza di una Capogruppo deve sussistere anche con riferimento alle controllate.**

“...omissis...nei verbali del 2.5.2007 del Consiglio di Amministrazione C e D con i quali sono stati approvati i nuovi modelli di organizzazione e nominati i propri organismi di vigilanza non si rinviene alcuna motivazione che "dia atto della sussistenza dei

requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità dei suoi membri", ma si rinviene meramente ai relativi curricula e a quanto dai medesimi dichiarato in ordine al possesso dei requisiti soggettivi prescritti; (...)dalla documentazione prodotta si evince che il nuovo Organismo di Vigilanza di A Spa, in sostituzione del precedente Organismo di Vigilanza monocratico, è composto da due membri esterni alla società, (...)e da uno interno e cioè il responsabile dell'Internal Audit (...)

In ragione dei rapporti esistenti tra gli organismi di vigilanza delle società del gruppo e soprattutto dei

rapporti infragruppo desta perplessità che un membro dell'organismo di vigilanza della società capogruppo, titolare di un potere di controllo sulle prestazioni di servizio effettuate dalla medesima in favore delle società appartenenti al gruppo, ricopra all'interno delle società controllate la carica di membro del Consiglio di Amministrazione (...è membro del nuovo Consiglio di Amministrazione C e D nominato con delibera del 23.2.07). ...omissis.."

2. Ordinanza del Tribunale di Milano, 20 settembre 2004: i componenti dell' Organismo di Vigilanza devono avere competenze specifiche in materia ispettiva e consulenziale.

"...omissis...i componenti dell' Organo di Vigilanza debbano possedere capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale. Ci si riferisce al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, alle metodologie per l' individuazione delle frodi. La composizione dell' Organo di Vigilanza muta nel tempo ed è evidente che un Organo di Vigilanza " debole" non può adempiere ai propri compiti. ...omissis..."

3. Ordinanza del Tribunale di Roma, 4 Aprile 2003: i membri dell' Organismo di Vigilanza non devono avere compiti operativi che, facendoli partecipi di decisioni dell' attività dell' ente, potrebbero pregiudicare la serenità di giudizio al momento delle verifiche.

"...omissis...Con riferimento all'organismo di controllo, previsto nella più volte menzionata delibera del Consiglio di Amministrazione, osserva il giudice che tale organismo, per essere funzionale alle aspettative, deve necessariamente essere dotato di indispensabili poteri di iniziativa, autonomia e controllo.

Conclusioni

Sulla base delle ordinanze ad oggi disponibili che hanno trattato il tema dell' Organismo di Vigilanza si evince che:

- L' indipendenza dei membri dell' Organismo di Vigilanza di una Capogruppo deve sussistere anche con riferimento alle controllate (contestata la mancanza di indipendenza di un componente dell' OdV di capogruppo rispetto alla controllata, di cui era anche Consigliere) (ord. Trib. Napoli, 27.6.2007).
- I componenti dell' Organismo di Vigilanza devono avere competenze specifiche in materia

Evidente, infatti, che al fine di garantire efficienza e funzionalità l'organismo di controllo non dovrà avere compiti operativi che, facendolo partecipe di decisioni dell'attività dell'ente, potrebbero pregiudicare la serenità di giudizio al momento delle verifiche. Al riguardo appare auspicabile che si tratti di un Organismo di Vigilanza formato da soggetti non appartenenti agli organi sociali, soggetti da individuare eventualmente, ma non necessariamente, anche in collaboratori esterni forniti della necessaria professionalità, che vengano a realizzare effettivamente «quell' organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controlli».

Indubbio che per enti di dimensioni medio-grandi la forma collegiale si impone, così come si impone una continuità di azione, ovvero sia un impegno esclusivo sull'attività di vigilanza relativa alla concreta attuazione del modello. Al riguardo, rileva il Giudice l'inefficienza dell'indicazione del ... (GM) ... quale componente dell'organo di controllo, considerato che questi, essendo deputato a compiti di controllo interno, in quanto responsabile delle procedure del sistema ISO 9002 e della sicurezza all'interno della principale società operativa, potrebbe non possedere quei requisiti di autonomia e di indipendenza che dovrebbero caratterizzare l'Organismo di Vigilanza.

(...) Confindustria prevede la «non attribuzione di compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio al momento delle verifiche sui comportamenti e sul modello». Viene altresì sollecitata, in particolare nelle aziende di grandi e medie dimensioni, la costituzione di un organismo dedicato esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza, privo di mansioni operative. ...omissis..."

ispettiva e consulenziale (ord. Trib. Milano, 20.9.2004).

- I membri dell' OdV non devono avere compiti operativi che, facendoli partecipi di decisioni dell' attività dell' ente, potrebbero pregiudicare la serenità di giudizio al momento delle verifiche. E' auspicabile la soluzione di soggetti non appartenenti a organi sociali e, quindi, anche esterni. In particolare, negli enti di grandi dimensioni è auspicabile la costituzione di un organismo dedicato esclusivamente a tempo pieno all' attività di vigilanza e privo di mansioni operative (ord. Trib. Roma, 4.4.2003).

Le Linee Guida di Confindustria

Analisi

“ ..*omissis*... Considerazioni in parte analoghe [al Consiglio di Amministrazione] possono svolgersi per il Collegio Sindacale. Sotto il profilo della professionalità, quest' organo sembra ben attrezzato per adempiere efficacemente al ruolo di vigilanza sul Modello. Per contro, appare più arduo riscontrare la necessaria continuità di azione che il legislatore ha inteso attribuire all' Organismo. Va tenuto presente inoltre, che in molte realtà societarie di minori dimensioni quest' Organo non è obbligatorio per legge e, ancora, che la sua attività può essere oggetto di controllo (con particolare riferimento al delitto di false comunicazioni sociali) ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

È evidente, peraltro, che il Collegio Sindacale, per la notevole affinità professionale e per i compiti che gli sono attribuiti dalla Legge, sarà uno degli interlocutori “ istituzionali” dell' Organismo. I sindaci, infatti, essendo investiti della responsabilità di valutare l' adeguatezza dei sistemi di controllo interno (in modo specifico nelle SPA, quotate e non; in via indiretta nelle SRL, in base al dovere di vigilare sulla correttezza dell' amministrazione), dovranno essere sempre informati dell' eventuale commissione dei reati considerati, così come di eventuali carenze del Modello. In taluni casi, rientranti nella patologia aziendale, l' Organismo potrà poi riferire al Collegio Sindacale affinché questo si attivi secondo quanto previsto dalla legge. (...)

Occorre accertare se, in prima approssimazione, alcune funzioni o strutture aziendali già esistenti abbiano i requisiti richiesti all' Organismo di Vigilanza: in tal senso l' attenzione va prioritariamente alle funzioni Personale e Organizzazione, Legale, Amministrazione e Controlli gestionali e, per la salute e sicurezza sul lavoro, al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Con riguardo alle prime tre funzioni, si ravvisano almeno due elementi che sconsigliano questa opzione:

- in primo luogo tali funzioni/strutture mancano delle figure professionali in possesso delle tecniche e degli strumenti appena descritti;
- secondariamente, trattandosi di funzioni a cui sono attribuiti importanti poteri decisori e deleghe operative, potrebbero, singolarmente considerate, difettare dell' indispensabile requisito dell' indipendenza ed obiettività di giudizio sull' esito di un processo o di un atto o sull' operato di un dipendente. (...)

Diversa, invece, la valutazione relativa a quelle funzioni ed organi (il riferimento è al Comitato per il controllo interno ed alla funzione di Internal Auditing o Revisione Interna) istituiti - soprattutto negli enti di dimensioni medio-grandi, quotate e non - con il compito di vigilare sul complessivo Sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi, del quale il Modello organizzativo è una parte. (...)

Per quanto riguarda il Comitato per il Controllo interno, le società che ne siano dotate possono conferire a tale organo il ruolo di Organismo di Vigilanza. Il Comitato, infatti, presenta una serie di caratteristiche che lo rendono idoneo a svolgere i compiti che il decreto 231 attribuisce all' OdV.

In primo luogo, il Comitato per il Controllo interno è dotato di autonomia ed indipendenza, in quanto deve essere composto, secondo le indicazioni del Codice di autodisciplina per le società quotate, da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. È importante richiamare anche quanto previsto dalla riforma del diritto societario che richiede all' art. 2409-octiesdecies, co. 2, cod. ci., accanto ai requisiti di indipendenza dei suoi componenti, il possesso altresì di requisiti di onorabilità e professionalità, la cui disciplina è rinviata allo statuto.

Inoltre, il Comitato per il Controllo interno svolge un ruolo del tutto assimilabile a quello richiesto all' Organismo di Vigilanza. (...)

Nelle realtà aziendali che decidano di attribuire il ruolo di Organismo di Vigilanza al Comitato per il Controllo interno, quest' ultimo potrà avvalersi anche dell' Internal Auditing per lo svolgimento delle attività di vigilanza. Infatti, è proprio grazie all' attività dei preposti ai controlli interni che può essere garantita la continuità d' azione richiesta all' OdV.

Le società che ne siano provviste potranno in alternativa decidere di attribuire il ruolo di Organismo di Vigilanza alla funzione di Internal Auditing. (...)

Peraltro, nei casi in cui si richiedano a questa funzione attività che necessitano di specializzazioni non presenti al suo interno, nulla osta a che essa si avvalga di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine.

Infine, un' ulteriore alternativa per le imprese è rappresentata dalla istituzione di un Organismo di Vigilanza ad hoc, a composizione monosoggettiva o plurisoggettiva. ...*omissis*...”

Conclusioni

Le opzioni possibili per l' ente, al momento dell' individuazione e configurazione dell' Organismo di vigilanza, possono essere così riassunte:

- attribuzione del ruolo di Organismo di Vigilanza al Comitato per il Controllo interno, ove esistente, purché composto esclusivamente da amministratori non esecutivi o indipendenti;
- attribuzione del ruolo di Organismo di Vigilanza alla funzione di Internal Auditing, ove esistente;
- creazione di un Organismo ad hoc, a composizione monosoggettiva o plurisoggettiva, costituito, in quest' ultimo caso, da soggetti dell' ente (es. responsabile dell' Internal Audit, della funzione legale, ecc., e/o amministratore non esecutivo e/o indipendente e/o sindaco) e/o da soggetti esterni (es. consulenti, esperti, ecc.).

La ricerca Assonime¹

Analisi

“ ..omissis...Si può registrare che, sul totale delle risposte ricevute sulla composizione dell' Organismo di Vigilanza:

- l' 87% è una funzione ad hoc costituita da professionalità interne e/o esterne;
- il 9% coincide con la funzione di Internal Audit;
- il 4% è altro.

Tra le professionalità interne è spesso presente il rappresentante o un componente dell' Internal Audit o uno o più consiglieri indipendenti.

Si segnala la centralità della funzione di Internal Audit in materia di controlli, che svolge un ruolo primario sia nella fase di elaborazione delle procedure di controllo, sia nella fase di attuazione delle procedure. A questi si aggiunge in alcuni casi il Presidente del Collegio Sindacale e un rappresentante della funzione legale e/o societaria o di altre funzioni.

Tra le professionalità esterne si segnala la frequente presenza di Avvocati.

Al riguardo, le Linee Guida di Confindustria indicano che la funzione di Internal Audit può essere idonea a fungere da Organismo di Vigilanza, se ben posizionata e dotata di risorse adeguate. E' possibile, inoltre, attribuire anche al Comitato di Controllo interno il ruolo di Organismo di Vigilanza, nelle ipotesi in cui esso sia previsto, purché composto da amministratori non esecutivi e indipendenti. A titolo esemplificativo, si richiamano alcuni dati non aggregati relativi a esempi di composizione di Organismo di Vigilanza:

1. presidente esterno, segretario CdA; responsabile della funzione audit;
2. professionisti esterni, responsabili funzioni interne;
3. presidente esterno, responsabile risorse umane, funzione internal audit;
4. presidente esterno indipendente, direttori affari fiscali e societari, direttore risorse umane;
5. professionista esterno, responsabile internal audit, amministratore indipendente;
6. professionista esterno che ricopre la carica di presidente - funzione audit - funzione legale e societaria;
7. professionista esterno, responsabile internal audit, amministratore indipendente;
8. professionista esterno, amministratore indipendente, sindaco;
9. professionista esterno esperto in tecniche di controllo interno, amministratore non esecutivo, membro del collegio sindacale, responsabile internal audit;
10. amministratore non esecutivo, membro del collegio sindacale, responsabile audit, professionista esterno;
11. amministratore non esecutivo e indipendente, preposto al controllo interno responsabile della funzione affari legali e societari;
12. consiglieri indipendenti, internal audit;
13. consiglieri indipendenti, direttore audit della capogruppo;
14. soli amministratori non esecutivi o indipendenti;
15. presidente comitato controllo interno, responsabile funzione legale e responsabile funzione internal audit;
16. funzione di internal audit. ...omissis..”

¹ “ Indagine sull' attuazione del Decreto Legislativo 31/2001” del maggio 2008, condotta su di un campione di circa 300 società associate

Conclusioni

Dall' analisi svolta è emerso che l' Organismo di Vigilanza è composto da soggetti sempre diversi, anche in relazione alle dimensioni e alla complessità

della struttura aziendale. Non sembra perciò possibile trarre indicazioni univoche sulle preferenze fino ad oggi manifestate dalle società campione.

La Dottrina²

Analisi

La scelta di persone già legate all' ente da rapporti contrattuali su altra materia avrebbe i vantaggi di contenere i costi legati ai compensi all' Organismo di Vigilanza ed evitare di introdurre ulteriori soggetti nell' organizzazione dell' ente, mantenendo così gerarchie ed equilibri di " potere" e " razionalizzazione" delle strutture di controllo interno già esistenti.

I compiti che l' Organismo di Vigilanza deve espletare e i requisiti che esso deve possedere inducono ad escludere che il ruolo possa essere assegnato allo stesso Consiglio d' Amministrazione. Analoghe considerazioni valgono con riferimento all' Amministratore Unico e agli Amministratori Delegati, sempre in base al principio generale secondo cui il controllore non può coincidere con il controllato.

Sulla falsariga, sembra opportuno escludere dall' Organismo di Vigilanza qualsiasi altro soggetto che possa, per la posizione all' interno dell' ente, essere in essere o favorire uno degli illeciti rilevanti e, contestualmente, trovarsi nella condizione di vigilare sull' effettività e adeguatezza del Modello, facendo così emergere un evidente conflitto di interessi. In altri termini, occorre escludere dai " candidati" tutti coloro che, in funzione della mansione/incarico per l' ente, a qualsiasi livello, possano trovarsi coinvolti in processi/aree sensibili ai fini 231. Ciò porterebbe a considerare come non adatti, ad esempio, i responsabili delle funzioni commerciale, finanza, amministrativa, personale, legale, organizzazione, l' RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e simili.

Senza estremizzare, si evidenzia che l' Organismo di Vigilanza non può essere composto da soli lavoratori dipendenti dello stesso ente, perché, per definizione, vi sarebbe la difficoltà intrinseca di rispettare l'

fondamentale requisito di **autonomia** dell' Organismo di Vigilanza.

Tra il personale dell' ente, la scelta ottimale (se non, per molti versi, addirittura l' unica concettualmente sostenibile e " difendibile") sarebbe nell' ambito di funzioni quali l'**Internal Audit** o simili (ad esempio, revisione interna, Comitato per il Controllo interno). Ciò per i seguenti motivi:

- hanno già compiti di controllo " istituzionali" ;
- possiedono le conoscenze tecniche per svolgere le azioni di controllo;
- nello svolgimento dei propri compiti, arrivare a conoscere approfonditamente la realtà aziendale;
- sono normalmente in posizione di *staff* ai massimi livelli organizzativi e, quindi, svincolate più di altre funzioni da condizionamenti (anche psicologici) di tipo gerarchico dai responsabili delle aree sottoposte a controllo.

Sembrirebbe comunque auspicabile accostare alle persone appartenenti a tali funzioni interne alcuni membri esterni del tutto indipendenti (" professionisti").

Infatti, nemmeno le funzioni suddette, nonostante i punti di forza che le caratterizzano, possono dirsi veramente indipendenti, del tutto svincolate dai " meccanismi" interni all' ente e dalla necessità che sempre esiste, in enti di qualsiasi classe dimensionale - di rispettare determinati " equilibri" interni (soprattutto nelle relazioni con coloro che rivestono la qualifica di dirigente).

La " prima" opzione che gli enti considerano è l' inserimento di uno o più membri appartenenti al **Collegio Sindacale**. Le ragioni possono essere ricondotte a:

² Principali fonti:

- " Organismo di Vigilanza: nomina e aspetti teorici e pratici" , a cura di Fabio Ledda e Patrizia Ghini, Dottori Commercialisti in Milano; Rivista 231 n. 1/2008;
- " I requisiti di autonomia ed indipendenza dell' Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs 231/01" , a cura del Prof. Nicola Pisani, Associato di Diritto Penale dell' economia, Università di Teramo, Avvocato in Roma; Rivista 231 n. 1/2008;
- " Il ruolo del Collegio Sindacale nell' ambito dei Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/01 ed i suoi rapporti con l' Organismo di Vigilanza" , a cura di Andrea Scafidi e Silvia Annovazzi, Avvocati in Milano; Rivista 231 n. 3/2007;
- " Rilevanza del modello societario e dell' assetto Corporate Governance nella configurazione dell' Organismo di Vigilanza. Una riflessione critica" , a cura di Sandro Bartolomucci, Partner Lexius; Rivista 231 2/2007;
- " Organismo di vigilanza e dinamica dei controlli interni: le novità del Codice di Autodisciplina alla luce della recente normativa e dell' esperienza statunitense" , a cura di Giuseppe Catalano, Avvocato e Direttore Affari legali e Societari di Indesit Company Spa; Rivista 231 1/2007.
- " Criteri di progettazione dei modelli organizzativi" , a cura del Prof. Paolo Bastia, Professore ordinario di Pianificazione e Controllo presso l' Università di Bologna e la LUISS " Guido Carli" di Roma; Rivista 231 1/2007.
- " L' Organismo di Vigilanza nei gruppi di società" , a cura di Ugo Lecis, partner di l.c.g. - studio legale associato; Rivista 231 - rubrica " Interventi" del marzo 2008.

- riduzione dei costi (il compenso per la carica di Organismo di Vigilanza è in qualche maniera “ contenuto” per il fatto di percepire ulteriori compensi per la funzione di Sindaco);
- integrazione dell’ Organismo di Vigilanza nel sistema dei controlli, coordinamento e contenimento delle funzioni preposte ad attività di controllo;
- fiducia (professionale e personale) nei confronti di soggetti già conosciuti dall’ ente.

Tale scelta non è tuttavia del tutto convincente. Sicuramente, in linea teorica il Sindaco è un soggetto “ autonomo” ; dal punto di vista pratico, tuttavia il rapporto nel tempo instaurato con l’ organo amministrativo e gli altri vertici societari potrebbero condizionare fortemente l’ imparzialità di giudizio nello svolgere i delicati controlli inerenti la funzione di Organismo di Vigilanza. Ciò è tanto più vero con riferimento alle aree in cui i Sindaci potrebbero teoricamente concorrere alla condotta delittuosa (si pensi, ad esempio, alla fattispecie del falso in bilancio).

A tale ultimo proposito, infatti, va rilevato che proprio i Sindaci potrebbero porre in essere le condotte rientranti in talune delle fattispecie di reato proprio di cui agli artt. 2621 ss. c.c., in concorso ex art. 110 c.p. con gli Amministratori. Tale eventualità non può , quindi, essere trascurata dal punto di vista del possibile innesco di un meccanismo di imputazione ex D.Lgs. 231/2001. In sostanza, è opportuno che nel progettare un Modello che si proponga di svolgere una valida ed efficace opera di prevenzione del rischio di commissione di quei reati propri (anche) dei Sindaci richiamati dall’ art. 25-ter del Decreto si debba in ogni caso preoccupare di presidiare

Conclusioni

In conclusione, esistono varie opzioni possibili circa la composizione dell’ Organismo di Vigilanza, nessuna delle quali è “ migliore” in senso assoluto e la preferenza andrà accordata in ragione di una serie di considerazioni riferite alla specifica realtà dell’ente: complessità organizzativa, tipicità operative, numero e caratteristiche delle aree a rischio, articolazione del sistema di controllo preesistente, presenza di competenze interne adatte a ricoprire il ruolo, ecc.

L’ unica alternativa che, almeno in linea generale, sembra debba essere accantonata - quantomeno nell’ ottica di porsi preventivamente al di fuori da probabili critiche della magistratura - è quella dell’ OdV (plurisoggettivo o, peggio, monocratico) formato tutto da personale subordinato dello stesso ente. Quest’ idea sarebbe rafforzata dai seguenti elementi:

adeguatamente anche i comportamenti di questi ultimi, ogniqualvolta essi siano comunque astrattamente suscettibili di rientrare nell’ iter di commissione (ovvero di agevolare la commissione) degli illeciti in questione.

Quanto all’ opzione di istituire un Organismo di Vigilanza formato totalmente da membri esterni all’ ente, tale scelta sarebbe teoricamente criticabile considerati:

- la maggior difficoltà di garantire la “ continuità d’ azione” ;
- la difficoltà di conoscenza della realtà aziendale.

Da notare che la traduzione pratica dei concetti di **autonomia e indipendenza** si rivela almeno parzialmente in contrasto con quello della **continuità d’ azione** mentre l’ utilità di un’ approfondita conoscenza della specifica realtà aziendale e di garantire la continuità d’ azione porterebbe a favore persone che sono inserite stabilmente nella struttura organizzativa, viceversa, per garantire autonomia e indipendenza la scelta ottimale ricade su soggetti completamente esterni all’ organizzazione dell’ ente (ad esempio, professionisti).

Per mediare tra le due esigenze, si potrebbe pensare ad un Organismo di Vigilanza formato da più membri, in cui l’ autonomia dell’ Organo nel suo complesso è dimostrata dalla prevalenza numerica dei membri esterni; per rafforzare la continuità d’ azione dell’ OdV, invece, uno (o più membri, a seconda del numero totale di componenti) dell’ Organismo di Vigilanza potrebbe appartenere al personale dipendente (ammesso sempre che vi sia la necessaria competenza, l’ estraneità a processi a rischio, ecc.).

- presenza di mansioni tipiche differenti da quelle di controllo in senso stretto: le attività dell’ Organismo di Vigilanza non possono essere svolte da dipendenti che hanno già precisi e impegnativi obblighi contrattuali da espletare (ad esempio, responsabilità amministrativa, responsabilità finanziaria, ecc.);
- assenza o inconsistenza del compenso per la funzione nell’ Organismo di Vigilanza. Nessuno è disposto a lavorare *gratis* e la carica di membro dell’ Organismo di Vigilanza non può certo essere di tipo meramente “ onorario” .

In ogni caso, i componenti dell’ Organismo di Vigilanza devono avere idonee competenze professionali e possedere/acquisire un’ approfondita conoscenza della struttura organizzativa dell’ ente, oltre che una totale padronanza del Modello.

* * *

Per maggiori informazioni, rivolgetevi all’ ufficio Protiviti più vicino o telefonate al numero 02 65506301 (rif.: Emma Marcandalli, Director - Francesca Delfini, Manager)